

Obbligo per l'amministrazione di concludere il procedimento di autorizzazione alla realizzazione e costruzione di un parco eolico

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 19 novembre 2015, n. 1746 - Salemi, pres.; Tuccillo, est. - Bv Energy S.r.l. (avv. Santuori) c. Regione Calabria (avv. Coscarella).

Ambiente - Parco eolico - Realizzazione e costruzione - Procedimento di autorizzazione - Conclusione del procedimento - Obbligo.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso la BV Energy s.r.l. chiedeva di accertare e dichiarare l'obbligo della Regione Calabria di concludere il procedimento di autorizzazione sull'istanza presentata dalla ricorrente relativa alla realizzazione e costruzione del parco eolico denominato Rotondone sito nel Comune di Borgia, ordinando alla stessa p.a. di pronunciarsi espressamente. Riferiva: di occuparsi dell'installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile; che in seguito a un articolato iter iniziato nel 2006 l'amministrazione regionale replicava nel 2012 di aver concluso la verifica e l'istruttoria preliminare della istanza; che i lavori della conferenza di servizi non si concludevano.

Rappresentava la ricorrente la violazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, dell'art. 2 della l. 241/1990, del d.m. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 recante linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, della l. r. 42/2008, dell'art. 26 d.lgs. 152/2006. Riferiva: che il comportamento inerte della Regione era ingiustificato; che l'art. 12 del d.lgs. 387/2003 prevedeva un termine di 180 giorni per concludere il procedimento; che non ricorrevano motivi di sospensione del procedimento; che erano trascorsi oltre 7 anni dalla presentazione dell'istanza; che la conferenza di servizi era sospesa sine die e non vi era previsione di ulteriori sedute; che la Regione era quindi inadempiente; che si richiedeva fin da ora la nomina di un commissario ad acta.

Si costituiva la Regione Calabria chiedendo di rigettare il ricorso. Riferiva: che il procedimento non era concluso per evitare la produzione di un danno alla ricorrente in quanto l'esito sarebbe stato negativo; che la ricorrente non aveva attivato i poteri sostitutivi.

Il ricorso deve trovare accoglimento. L'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 fissa in 150 giorni il termine per la conclusione del procedimento. Tale termine sarebbe ampiamente decorso.

Sarebbe ugualmente decorso il termine per il procedimento di autorizzazione unica, tenuto anche conto del fatto che, in caso di VIA regionale, l'inerzia dell'amministrazione non potrebbe impedire la prosecuzione e la conclusione dei lavori della conferenza di servizi.

La ricorrente ha concluso chiedendo che sia accertata l'illegittimità del silenzio serbato dagli Uffici della Regione Calabria sull'istanza di autorizzazione e che sia nominato fin d'ora un commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia, con vittoria di spese.

La giurisprudenza riconosce in capo al soggetto che ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico l'interesse alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, la cui conclusione è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, ai sensi dell'art. 26, d.lgs. n. 152 del 2006. La stessa giurisprudenza ha precisato, altresì, che l'obbligo per l'amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle regioni e dagli enti delegati. A ciò consegue che l'inutile decorso del termine comporta la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento nel termine di legge (Tar Molise, 14 giugno 2013 n. 415; Tar Puglia, Bari, sez. I, 29 gennaio 2013 n. 109; Tar Puglia, Bari, sez. I, 15 novembre 2012 n. 1949).

Occorre, anzi, dar conto della giurisprudenza che afferma che la materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è permeata da principi di semplificazione e celerità procedimentale, che implicano certezza dei tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio. Da qui l'assunto secondo il quale il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio include anche la fase necessaria alla valutazione di impatto ambientale, la quale resta inglobata all'interno dell'unico procedimento autorizzatorio di cui si discute (Tar Puglia, Lecce, sez. I, 19 ottobre 2011 n. 1823).

Nessun dubbio, comunque, che nel caso di specie, alla luce della ricostruzione sopra effettuata, siano abbondantemente trascorsi i termini per la pronuncia dei competenti uffici della Regione Calabria e che, pertanto, vi sia stata la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento nei termini previsti.

La violazione dei termini prescritti è riscontrabile anche rispetto al procedimento di autorizzazione unica.

L'art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che *"Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni"*. L'inutile decorso del termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell'azione amministrativa, che, come detto, assume in materia rilevanza pregnante, determina di per sé la violazione dell'obbligo di concludere con provvedimento espresso il

procedimento, cos' come previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 (in materia, cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 23 aprile 2014 n. 1073).

Si tenga presente, al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha specificato che il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 è espressione di un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.

L'esercizio del potere sostitutivo spetta all'amministrazione stessa, trattandosi di unico complessivo procedimento.

Consegue a quanto sopra che, in accoglimento del ricorso proposto, deve essere dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria, che ha ommesso di concludere i procedimenti in questione nei termini previsti, con conseguente ordine all'Amministrazione regionale di concludere i procedimenti stessi con provvedimento espresso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inerzia a tanto provvederà, nel termine di novanta giorni, ad istanza della parte interessata, il Commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente, con facoltà di delega a funzionario dello stesso Ufficio.

In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio vanno poste a carico della Regione Calabria, mentre vanno compensate nei confronti degli altri soggetti intimati.

Sulla Regione Calabria graverà anche il compenso del Commissario ad acta, laddove si renda necessario il suo intervento, che sarà liquidato con separata ordinanza sulla base di nota recante anche indicazione delle spese documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione regionale, avendo essa ommesso di provvedere nei termini prescritti nel procedimento in oggetto; ordina all'Amministrazione regionale di concludere i procedimenti stessi con provvedimento espresso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza; nomina commissario ad acta Direttore Generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente, con facoltà di delega a funzionario dello stesso Ufficio, affinché, in caso di perdurante inerzia, provveda in luogo dei competenti uffici regionali, nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.

(Omissis)